COTTE del CONTI VEFICIO DI CONTROLLO SUGLI STTI DEL MICR, MIBAC MINS VETTO MIN LAVORO

CORTE DEI CONTI







# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- VISTO l'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 2014 che prevede che gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13, in favore di soggetti privati e pubblici, "attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro", demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia l'approvazione dello schema di convenzione che ne definisce le modalità di esercizio;
- VISTO l'articolo 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- VISTO l'articolo 348 del codice penale che vieta l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
- RITENUTO di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
- SENTITI la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute;
- SENTITI gli Istituti di patronato e di assistenza sociale



## Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### DECRETA

#### Articolo 1

- 1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici nelle seguenti materie:
- a) previdenza e assistenza sociale;
- b) diritto del lavoro;
- c) sanità;
- d) diritto di famiglia e delle successioni;
- e) diritto civile e legislazione fiscale;
- f) risparmio;
- g) tutela e sicurezza sul lavoro.
- 2 Gli Istituti di patronato svolgono le attività di cui al comma 1 senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 2001.
- 3. Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
- Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
- 5. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato, ovvero che contengano modifiche o integrazioni, sono trasmesse a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma.

1 6 SET, 2015

Giuliano Poletti

## SCHEMA DI CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno, il giorno	del mese di		
TRA			
l'Istituto di patronato e di assiste partita IVA	enza sociale , con sede legale in , nato/a a à di Legale Rappresentante,	, codice fiscale, Via/Piazza, in, codice	
	Ē		
(Soggetto privato/pubblico), codice fiscale, Via/Piazza	partita IVA,	, con residenza/sede legale in	
	PREMESSO CHE:		
	nell'ambito delle attività ist	ituzionali di assistenza e tutela poste in ociali;	
dall'articolo 1, comma 310, lette possono svolgere, senza scopo	ra c), della legge 23 dicem di lucro, in Italia e all'e	o marzo 2001, n. 152, come modificato bre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato stero, attività diverse, dettagliatamente nto di cui all'articolo 13 della legge n.	
possono espletare, in favore di consulenza, di supporto, di servi in favore di soggetti privati e p	soggetti privati e pubbli zio e di assistenza nello sv pubblici in materia di pre-	n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato ci, attività di sostegno, informative, di rolgimento delle pratiche amministrative videnza e assistenza sociale, diritto del o civile e legislazione fiscale, risparmio,	
- le attività oggetto della presente	convenzione sono realizzat	e in favore di;	
	istiche delle attività da svo mma 1, lettera a), della le	hanno preventivamente Igere considerandole rientranti tra quelle egge n. 152 del 2001, anche al fine di	

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## Articolo 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il (Soggetto privato/pubblico)	conferisce all'Istituto di le attività di sostegno,
Con la presente convenzione il (soggetto privato pubblico) patronato l'incarico di svolgere in favore di informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza i amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, le 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice ci	ticia di, della i-BB
•	
•	
•	
Articolo 2	
Modalità di svolgimento della/e a	ittivita
L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all'au	rticolo 1 secondo modalità, tempi
e luoghi di seguito riportati  L'Istituto di patronato espleta l'incarico in pier	na autonomia, nel rispetto della
and the tricente	
L'Istituto di patronato impronta il suo compo	ortamento a criteri di correttezza,
The state of the s	
L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chi	farimenti richiesti dal Soggetto
privato/pubblico sulle attività svolte.	
Articolo 3	
Rimborso spese	
	7.
La/Le attività di cui all'articolo 1 è/sono fornita/e dall'Istituto di pat Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:	i criteri di computo del rimborso
I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferima oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati.	i in relazione alla tipologia ed alle ento ai parametri o agli indicatori
Articolo 4	
Durata della convenzione	
La presente convenzione ha durata dia decorrere d	dal

### Articolo 5 Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo I della presente convenzione.

#### Articolo 6 Recesso unilaterale

Recesso unilaterale
Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.  In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno
Articolo 7  Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione
E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.
Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali
E' fatto obbligo all'Istituto di patronato di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.  L'Istituto di patronato è altresi tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.
Articolo 9
Pubblicazione della convenzione
L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.
Articolo 10
Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato e il (Soggetto privato/pubblico) nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di

### Articolo 11 Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'Istituto di patronato \_\_\_\_\_ Il (Soggetto privato/pubblico) \_\_\_\_